

di truffa, non autorizza il Tribunale federale ad accordare l'extradizione anche per questo secondo delitto. Giusta l'art. 2 N° 12 del trattato svizzero-italiano, l'extradizione per titolo di truffa non deve aver luogo che allorché il valore degli oggetti carpi è superiore a fr. 1000. Che nel caso attuale vi sia connessità di azione fra i due delitti, non basta perchè sia eventualmente devoluto ai tribunali italiani anche il giudizio sul reato di truffa. L'art. 2 N° 8 del trattato svizzero-italiano prevede bensì come causa di estradizione anche l'uso di scritture falsificate, ma qui l'extradizione è richiesta, oltre che per il delitto di falso, non per il detto reato, ma per un'altra forma di delitto, cioè per quello di truffa. Ora per quanto concerne quest'ultimo titolo il caso attuale non raggiunge l'importanza voluta dall'art. 2 N° 8 del trattato suddetto.

*Pronuncia :*

L'extradizione di Manin Lodovico è accordata, colla restrizione però alla sola accusa di falso.

60. *Sentenza del 17 luglio nella causa Attorre.*

A. La Legazione italiana a Berna domanda l'extradizione di Attorre Vincenzo, nativo di Giulianova, fondandosi sopra sentenza del Tribunale penale di Napoli in data del 3 giugno 1894. Detta sentenza dichiara l'Attorre colpevole di falsità a sensi degli art. 68, 266 e 279 del Codice penale italiano, per aver falsificato la firma d'un « impiegato postale ed il bollo » di ufficio per riscuotere un vaglia telegrafico di lire 500 diretto a Rocco De Paulis, » e lo condanna alla pena di reclusione per due anni ed a duemila lire di multa.

L'Attorre, che trovasi detenuto a Ginevra, fa opposizione alla suddetta domanda allegando : che secondo la legge federale sull'extradizione del 22 gennaio 1892, art. 3 *in fine*, l'extradizione può essere rifiutata quando sia richiesta per delitto di poca entità ; che questo motivo è evidentemente applicabile al caso presente, l'Attorre avendo ottenuto in Italia la libertà provvisoria mediante una cauzione di soli fr. 100,

cauzione stabilita per i delitti di minima importanza ; che del resto il fatto imputato ad Attorre di avere tentato di riscuotere una somma di fr. 500 mediante apposizione di una firma fittizia, non ha in sè gli elementi del delitto di falso, ma quelli di un tentativo di truffa inferiore alla somma di fr. 1000, stabilita dall'art. 12 del trattato svizzero-italiano perchè l'extradizione possa aver luogo.

B. Il procuratore generale della Confederazione, al quale gli atti furono comunicati dal Consiglio federale prima di essere spediti al Tribunale federale, conchiude al rigetto dell'opposizione.

*Il Tribunale federale considerando :*

La sentenza del Tribunale penale di Napoli del 3 giugno 1894 condanna l'Attorre non per tentativo di truffa, ma per reato di falso conforme agli art. 266 e 279 del codice penale italiano. Attorre venne ritenuto colpevole di avere falsificato la firma di un impiegato postale ed il bollo d'ufficio tentando di riscuotere un vaglia postale diretto ad una terza persona.

Gli estremi giuridici del delitto di falso si riscontrano dunque tanto rispetto agli art. 266 e 279 del codice penale italiano, che agli art. 127 e 136 del codice penale ginevrino. Ora il reato di falso è previsto esplicitamente dall'art. 2 N° 8 del trattato svizzero-italiano come causa di estradizione. L'eccezione tirata dall'opponente dal disposto del N° 12 di detto articolo, riferentesi ai delitti di truffa, non è applicabile al caso attuale. Del pari non può essere rifiutata l'extradizione in virtù dell'art. 3, ultimo lemma, della legge federale 1892, il Tribunale federale avendo già dichiarato altre volte, che la questione dell'ammissibilità o non ammissibilità di una domanda di estradizione va giudicata solo dietro i trattati esistenti, e non dietro il disposto dell'art. 3 della legge suddetta.

*Pronuncia :*

L'extradizione di Attorre Vincenzo alle autorità italiane è accordata.